

Emanuela Ceva

LA GIUSTIZIA NELLE INTERAZIONI DELLE TRANSIZIONI POST-CONFLITTO

workingpaper

 Centro Einaudi

N3 2017 ISSN 2036-1246



Laboratorio di Politica Comparata
e Filosofia Pubblica

EMANUELA CEVA

**LA GIUSTIZIA NELLE INTERAZIONI
DELLE TRANSIZIONI POST-CONFLITTO**

Centro Einaudi • Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica
con il sostegno della Compagnia di San Paolo

Working Paper-LPF n. 3 • 2017

© 2017 E. Ceva e LPF • Centro Einaudi

Emanuela Ceva è Professore Associato di Filosofia Politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia. Ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento e ricerca presso università estere quali Princeton, Oxford, Hitotsubashi (Tokyo), St Andrews, Montréal, Hamburg e Kent. Nel 2018 sarà Fulbright Visiting Scholar presso l'Edmund J. Safra Center for Ethics di Harvard. I suoi interessi di ricerca includono questioni di giustizia procedurale, corruzione, democrazia e rispetto per le minoranze. È autrice del volume *Interactive Justice* (Routledge 2016).
e-mail: emanuela.ceva@unipv.it

Il **Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica (LPF)** del Centro Einaudi è diretto da Maurizio Ferrera e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo; ne sono parte il Laboratorio Welfare (WeL) e il Laboratorio di Bioetica (La.B). Promuove attività di studio, documentazione e dibattito sulle principali trasformazioni della sfera politica nelle democrazie contemporanee, adottando sia una prospettiva descrittivo-esplicativa che una prospettiva normativa, e mirando in tal modo a creare collegamenti significativi fra le due.

L'attività di LPF si concentra in particolare sul rapporto fra le scelte di policy e le cornici valoriali all'interno delle quali tali decisioni sono, o dovrebbero essere, effettuate. L'idea alla base di questo approccio è che sia non solo desiderabile ma istituzionalmente possibile muovere verso forme di politica «civile», informate a quel «pluralismo ragionevole» che Rawls ha indicato come tratto caratterizzante del liberalismo politico. Identificare i contorni di questa nuova «politica civile» è particolarmente urgente e importante per il sistema politico italiano, che appare ancora scarsamente preparato ad affrontare le sfide emergenti in molti settori di policy, dalla riforma del welfare al governo dell'immigrazione, dai criteri di selezione nella scuola e nella pubblica amministrazione alla definizione di regole per le questioni eticamente sensibili.

LPF • Centro Einaudi
Via Ponza 4 • 10121 Torino
telefono +39 011 5591611 • fax +39 011 5591691
e-mail: segreteria@centroeinaudi.it
www.centroeinaudi.it

INDICE

LA GIUSTIZIA NELLE INTERAZIONI DELLE TRANSIZIONI POST-CONFLITTO	5
Introduzione	5
1. La giustizia transizionale	6
2. La giustizia negli esiti e la giustizia nelle interazioni	9
3. La giustizia nelle interazioni: dall'antagonismo alla cooperazione	10
4. Interazioni giuste nei processi di transizione	13
5. La giustizia nelle interazioni delle transizioni post-conflitto: un'illustrazione	18
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	21

PAROLE CHIAVE

Giustizia, Conflitti, Transizione post-conflitto, Rispetto, Dignità, Pace

ABSTRACT

**LA GIUSTIZIA NELLE INTERAZIONI
DELLE TRANSIZIONI POST-CONFLITTO**

I processi di transizione post-conflitto pongono questioni prominenti per l'agenda politica globale. Si pensi, per esempio, alla transizione democratica in Sud Africa dopo la fine dell'Apartheid o alla ricostruzione politica dei paesi facenti parte dell'ex-Jugoslavia all'indomani delle guerre dei Balcani. Quali principi normativi dovrebbero informare tali processi? Questa domanda è al cuore del crescente dibattito sulla "giustizia transizionale". Questo dibattito si è concentrato principalmente sulla rettificazione delle ingiustizie occorse a causa dei torti perpetrati e subiti dalle parti coinvolte. Di conseguenza, la giustizia è stata tipicamente concepita come una proprietà di esiti distributivi di diritti e opportunità. I processi di transizione post-conflitto sono giusti nella misura in cui sono in grado di condurre a tali esiti. Un simile approccio orientato agli *esiti* è capace di rendere conto di dimensioni morali, animate da preoccupazioni di giustizia e/o pacificazione, che dovrebbero certamente figurare nella caratterizzazione e valutazione normativa dei processi di transizione. Tuttavia, esso rischia di perdere di vista un'altra dimensione egualmente rilevante che riguarda le qualità inerenti ai *processi* di transizione stessi. Per illuminare questa dimensione, vorrei portare l'attenzione su di una diversa idea di giustizia che riguarda le proprietà inerenti alle interazioni tra persone; la giustizia nelle interazioni. La tesi che sosterrò è che le procedure costitutive dei processi di transizione post-conflitto non dovrebbero essere disegnate con la sola o prioritaria preoccupazione di condurre le parti a un consenso o compromesso su di un accordo capace di rettificare le ingiustizie perpetrate e subite. È anche necessario che questi processi siano strutturati in modo da consentire alle parti di reinterpretare il loro conflitto come un problema condiviso, che richiede l'instaurazione di dinamiche d'interazione cooperative capaci di realizzare forme di trattamento inerentemente giuste delle loro pretese reciproche.

LA GIUSTIZIA NELLE INTERAZIONI DELLE TRANSIZIONI POST-CONFLITTO

EMANUELA CEVA

INTRODUZIONE

Una questione prominente sull'agenda politica globale concerne i processi di transizione post-conflitto in condizioni di discriminazione storica basata sul genere, l'etnia, o comunque l'appartenenza di gruppo dei soggetti coinvolti. Casi esemplificativi sono la democratizzazione del Sud Africa post-Apartheid e la ricostruzione politica dei paesi dell'ex-Jugoslavia all'indomani delle guerre dei Balcani.

Quali principi normativi dovrebbero regolare la transizione post-conflitto di simili scenari?

Questa domanda è al cuore del crescente dibattito sulla "giustizia transizionale". Questo dibattito si è concentrato principalmente sulla rettificazione delle ingiustizie occorse a causa dei torti perpetrati e subiti dalle parti coinvolte (cfr. Eisikovits, 2014). Di conseguenza, in questo dibattito, la giustizia è stata tipicamente concepita come una proprietà di esiti distributivi di diritti e opportunità. I processi di transizione post-conflitto sono giusti quando sono in grado di condurre a tali esiti.

L'approccio orientato agli *esiti* è capace di rendere conto di dimensioni morali, animate – come vedremo – da preoccupazioni di giustizia e/o pacificazione, che figurano a buon diritto nella caratterizzazione e valutazione normativa dei processi di transizione. Tuttavia, esso rischia di perdere di vista un'altra dimensione egualmente rilevante che riguarda le qualità inerenti ai *processi* di transizione stessi.

Per illuminare questa dimensione, vorrei portare l'attenzione su di una diversa idea di giustizia che riguarda le proprietà inerenti alle interazioni tra persone. Questa idea, che ho recentemente elaborato nei termini di "giustizia nelle interazioni" (cfr. Ceva, 2016), concerne le qualità proprie delle procedure che compongono i processi di transizione. Da questa prospettiva, la caratterizzazione e valutazione normativa dei processi di transizione richiede principi di giustizia specifici e irriducibili a considerazioni strumentali relative agli esiti attesi di tali processi. Questa dimensione in-

dividua – quale oggetto di studio indipendente – una determinante cruciale della complessità degli scenari considerati relativa al deterioramento dei termini d'interazione tra le parti, che i torti perpetrati e subiti hanno causato nel tempo.

Questo deterioramento non è moralmente problematico solo perché è foriero di conseguenze negative quanto ai diritti e alle opportunità delle parti coinvolte. Certamente queste conseguenze richiedono di essere rettificate, tramite le appropriate punizioni dei carnefici e compensazioni delle vittime; questo è lo scopo degli approcci tradizionali alla giustizia transizionale che si concentrano, come accennato, sulle proprietà degli esiti dei processi di transizione (cfr. Murphy, 2017).

Accanto a questa importante preoccupazione, tuttavia, l'adozione della prospettiva della giustizia nelle interazioni consente di vedere che le dinamiche di conflitto antagoniste proprie degli scenari considerati sono anche *inerentemente ingiuste*. Esse, infatti, impediscono alle parti di interagire in modo adeguato al loro status morale di persone. Questo status richiede il trattamento delle parti quali fonti potenziali di pretese valide, alle cui rivendicazioni deve essere data adeguata considerazione. Questa considerazione richiede l'instaurazione di dinamiche d'interazione cooperative che è ostacolata, invece, dall'antagonismo proprio degli scenari post-conflitto, con il loro portato di risentimento, sfiducia e diffidenza reciproca tra le parti. È, quindi, necessario che la caratterizzazione e valutazione normativa dei processi di transizione post-conflitto tenga anche conto di questa dimensione della giustizia nelle interazioni, che deve essere realizzata congiuntamente alla giustizia negli esiti.

Lo scopo di questo saggio è di rivendicare la rilevanza filosofica della giustizia nelle interazioni delle transizioni post-conflitto e di delineare i *desiderata* normativi che processi di transizione inerentemente giusti dovrebbero soddisfare in quanto costituiti da relazioni giuste tra le parti.

A questo scopo, procederò come segue. Dopo avere introdotto brevemente le preoccupazioni centrali al dibattito sulla giustizia transizionale (§2), offrirò una caratterizzazione sintetica di due domini rilevanti per la valutazione dei processi di transizione post-conflitto relativi, rispettivamente, agli esiti delle procedure che compongono tali processi e alle interazioni che queste procedure costituiscono tra le parti (§3). Elaborerò, poi, la mia idea di giustizia nelle interazioni e proseguirò la discussione mostrando quali *desiderata* normativi un processo di transizione post-conflitto dovrebbe soddisfare per essere inerentemente giusto (§4). Concluderò con un'illustrazione esemplificativa della traduzione pratica di questi *desiderata* (§5).

1. LA GIUSTIZIA TRANSIZIONALE

Un recente ambito di riflessione filosofica si è sviluppato attorno alla questione di quali processi dovrebbero regolare la transizione post-conflitto in contesti caratterizzati da condizioni storiche di abusi, discriminazioni e violazioni di diritti umani.

Questo è l'ambito della giustizia transizionale. La riflessione normativa su questo ambito della giustizia si è concentrata prevalentemente sulla caratterizzazione dei principi che dovrebbero regolare simili processi così che essi conducano, in modo efficiente e legittimo, a una rettificazione delle ingiustizie perpetrate e subite. Questa rettificazione consta di varie componenti, non sempre compresenti in modo armonico. Essa può includere la compensazione delle vittime per i torti subiti; la punizione di coloro che hanno perpetrato tali torti; e la ricostituzione di un ordine civile caratterizzato da una giusta distribuzione (o redistribuzione) di diritti e opportunità di base (cfr. Murphy 2017, 84-118). Esempi di processi oggetto di questa indagine sono i tribunali per i crimini di guerra (Bass, 2002) e le commissioni per la verità e la riconciliazione (Boraine et al., 1994).

La caratterizzazione normativa di questi processi è stata principalmente animata dall'impegno alla realizzazione degli ideali di pace e di giustizia. La pace viene qui concepita sia in senso negativo – come assenza di violenza – sia nel senso positivo di una ricostruzione istituzionale stabile. La giustizia, dal suo canto, è qui intesa come una proprietà di esiti distributivi di una qualche forma di compensazione per le vittime, di sanzioni per i carnefici e, generalmente, di diritti e opportunità di base. I processi di transizione post-conflitto sono considerati giusti nella misura in cui sono in grado di condurre a certi esiti giusti.

A seconda della caratterizzazione data di questi esiti, le richieste generali della giustizia transizionale possono sostanziare progetti di giustizia *distributiva* in senso stretto (allocazione di beni e risorse) o in senso più ampio a includere rivendicazioni di natura *retributiva* (punizione per i torti commessi) o *ristorativa* (compensazione per i torti subiti – cfr. Maiese, 2003). Queste rivendicazioni, seppur molto diverse nella sostanza, fanno appello alla stessa idea di giustizia come qualità di esiti di processi che riguardano, in un senso fondamentale, la distribuzione giusta (e/o la correzione e/o compensazione per distribuzioni ingiuste) di risorse, beni, diritti e opportunità.

Il perseguimento della pace e della giustizia, così intese come proprietà di esiti, è stato spesso visto come generatore di tensioni. L'impegno a realizzare la giustizia per mezzo di processi mirati a stabilire la magnitudine dei torti perpetrati e subiti, delle sanzioni e compensazioni dovute potrebbe creare tensioni ulteriori che potrebbero, a loro volta, provocare la recrudescenza di recriminazioni più o meno violente tra le parti (cfr. Eisikovits, 2013). Tensioni di questo tipo, seppur generate nel perseguimento della giustizia, sono problematiche nella misura in cui costituiscono una minaccia alla pacificazione.

Così, l'impegno a realizzare la giustizia ricorrendo a procedimenti legali (propri, per esempio, dei tribunali per i crimini di guerra) potrebbe avere l'effetto indesiderato di esacerbare la tensione tra le parti, cementificandone la competizione in una sorta di gioco a somma zero in cui le colpe verrebbero attribuite in modo unilaterale, privilegiando a volte la prospettiva dei vincitori e a volte quella dei vinti senza una vera prospettiva di riconciliazione (cfr. Amighetti e Nuti, 2015, Butt, 2009, Thompson,

2002, Shklar, 1990). Inoltre, la legalizzazione della transizione finirebbe, secondo alcuni critici, di escludere forme di comunicazione alternativa – quali la raccolta di testimonianze o la narrazione. Queste forme comunicative sono, invece, importanti perché capaci di fare emergere informazioni (anche in assenza di prove) e un *côté* emozionale del conflitto difficilmente riducibile a rivendicazioni di compensazione legale, ma cruciale per la strutturazione di un processo di transizione in grado di condurre a esiti stabili (Mihai, 2010). In tutti questi sensi, il perseguimento di esiti di giustizia sembra condannato a entrare in tensione con il perseguimento di esiti di pacificazione. Questa tensione impone scelte dilemmatiche nel disegno dei processi di transizione che sembrano, in questo modo, inevitabilmente forieri della perdita di una qualche dimensione rilevante di valore.

Più precisamente, la caratterizzazione e la valutazione normativa dei processi di transizione post-conflitto sembrano essere esposte a una tensione che rischia di condurre a una paralisi normativa; il perseguimento della giustizia degli esiti di tali processi richiede la messa in atto di strategie che rischiano di minare la pace esacerbando le recriminazioni delle parti e corroborandone l'opposizione delle richieste di compensazione. Dall'altro lato, lo sviluppo di processi di pacificazione mirati alla costituzione di un ordine civile non violento e stabile richiede la sospensione di alcune rivendicazioni di giustizia particolarmente controverse la cui articolazione rischia di compromettere le prospettive stesse di riconciliazione. Questo timore condurrebbe a sacrificare questioni di giustizia moralmente rilevanti in nome della stabilità sociale (cfr. Rotberg e Thompson, 2000). In questo senso la contrapposizione tra pace e giustizia può essere letta come una questione di “mani sporche” (Walzer, 1973). Si pensi, a titolo illustrativo, alla scelta di istituire nel Sud Africa post-Apartheid una Commissione per la verità e la riconciliazione al posto di un tribunale per i crimini di guerra. Questa scelta ha certamente impedito la punizione di numerosi criminali omicidi (venendo così meno alle richieste di giustizia retributiva). Essa è stata, tuttavia, cruciale per evitare tensioni che avrebbero rischiato di produrre una guerra civile (cfr. Freeman, 2010).

Quest'analisi sintetica è indicativa della complessità dei giudizi normativi relativi ai processi di transizione post-conflitto. Tuttavia, la caratterizzazione e valutazione normativa di questi processi secondo questo duplice binario non esaurisce le dimensioni moralmente significative e filosoficamente rilevanti della loro formulazione e messa in atto. Vorrei suggerire una terza dimensione normativa che dovrebbe essere considerata. Questa dimensione non concerne la caratterizzazione e valutazione delle proprietà degli esiti delle procedure che compongono i processi di transizione. Essa riguarda, piuttosto, le qualità inerenti alle interazioni che queste procedure costituiscono. Esiste, cioè, una dimensione rilevante della giustizia che i processi di transizione post-conflitto, se appropriatamente strutturati, possono e devono realizzare in se stessi, indipendentemente dalle qualità degli esiti prodotti. Questa dimensione, attualmente fuori fuoco nel dibattito, riguarda i termini d'interazione tra le parti e il tipo di trattamento che esse ricevono durante la loro interazione proceduralmente regolata.

Mostrare l'importanza di questa idea della giustizia nelle interazioni delle transizioni post-conflitto significa individuare le risorse normative per realizzare una dimensione significativa della giustizia al di là dell'apparentemente ineluttabile tensione che deriva dalla contrapposizione dicotomica tra la caratterizzazione e valutazione di questi processi secondo gli ideali dominanti della pace e della giustizia negli esiti. Quali che siano gli impegni normativi assunti quanto alla caratterizzazione degli esiti dei processi di transizione, questi ultimi devono soddisfare – anche e in via preliminare – alcuni *desiderata* strutturali che li qualificano come giusti in sé.

2. LA GIUSTIZIA NEGLI ESITI E LA GIUSTIZIA NELLE INTERAZIONI

Per assolvere al compito che mi sono posta, è necessario partire da un chiarimento dei due diversi modi di teorizzazione normativa sulla giustizia dei processi politici e sociali ai quali ho fatto accenno. Si tratta di modi di teorizzazione che si concentrano, rispettivamente, sulle qualità delle interazioni costituite dalle procedure che compongono questi processi e degli esiti da esse prodotti.

Il punto di rottura tra i proponenti di queste due idee di giustizia riguarda il *locus* ove la giustizia deve essere realizzata. Per gli uni, la giustizia è una proprietà degli esiti delle procedure che compongono i processi politici e sociali. Queste procedure hanno, quindi, valore prettamente strumentale al raggiungimento di esiti inerentemente giusti. Per gli altri, invece, la giustizia è una proprietà delle interazioni costituite dalle procedure che compongono questi processi. La realizzazione della giustizia nelle interazioni è totalmente indipendentemente dalle proprietà degli esiti ai quali la messa in opera di tali procedure consente di giungere. L'idea è che vi sono modi d'interazione umana che hanno valore in sé perché le persone che sono impegnate in tali interazioni ricevono un trattamento appropriato al loro status morale.

Secondo l'idea di giustizia nelle interazioni, le procedure che compongono i processi politici e sociali non hanno solo valore strumentale ma anche, e in via prioritaria, valore in sé in quanto *loci* di giustizia. I criteri necessari per la caratterizzazione e valutazione di questi processi non possono, quindi, essere ridotti solo a quelli impiegati per la valutazione delle qualità dei loro esiti. La base di partenza di questa proposizione è lineare. Quando valutiamo l'accettabilità morale dei processi politici e sociali, ciò che conta non è solo *cosa* le persone ottengono, ma anche *come* lo ottengono (cfr. Ceva 2016, 74-5). Il primo tipo di valutazione concerne la giustizia come proprietà degli esiti delle procedure che compongono quei processi; il secondo riguarda la giustizia come proprietà delle interazioni costituite da queste procedure. Certamente questo secondo tipo di valutazione non si applica a qualsiasi procedura che possiamo immaginare; alcune procedure hanno, in effetti, valore solo come strumenti per la produzione di certi esiti. Ma questo non implica che tutte le procedure abbiano solo un valore strumentale.

In particolare, vorrei suggerire che le procedure che compongono i processi di transizione post-conflitto possono essere un fruttuoso *locus* di realizzazione di questa dimensione della giustizia nelle interazioni. Dedicherò il prossimo paragrafo alla delucidazione di questo suggerimento.

3. LA GIUSTIZIA NELLE INTERAZIONI: DALL'ANTAGONISMO ALLA COOPERAZIONE

Per chiarire la natura della giustizia nelle interazioni, è utile il rimando alla letteratura che studia gli approcci ai conflitti. Nello specifico, vorrei portare l'attenzione a quegli approcci che mirano alla gestione dei conflitti – invece che alla loro risoluzione o contenimento (cfr. Ceva 2016, 47-55 e Ramsbotham et al., 2005). In estrema sintesi, le teorie della gestione dei conflitti si concentrano sui termini d'interazione tra le parti e offrono una caratterizzazione dei modi in cui si possono instaurare dinamiche di conflitto cooperative invece che antagoniste.

Dinamiche di conflitto antagoniste espongono le parti all'arbitraria mancanza di considerazione delle proprie rivendicazioni (cfr. Deutsch 2000, 25-6). Le parti guardano tipicamente le une alle altre in modo viziato da pregiudizi e stereotipi più o meno aleatori. La mancanza di fiducia reciproca le conduce a utilizzare la loro interazione per trarre vantaggio per sé con qualsiasi mezzo, incluso l'inganno e la manipolazione. Queste dinamiche fanno sì che le parti percepiscano il conflitto come una questione di vittoria o di sconfitta personale. Le parti più vulnerabili, per esempio in virtù della loro posizione minoritaria, sono esposte all'oppressione e alla marginalizzazione in virtù delle loro convinzioni.

Durante un'interazione cooperativa, viceversa, le rivendicazioni delle parti trovano la dovuta considerazione. La fiducia reciproca si manifesta nell'apertura delle parti al confronto, nonostante la probabile persistenza del loro disaccordo, e alla revisione della propria valutazione delle posizioni altrui (cfr. Deutsch 2000, 25-6). In essenza, le parti comprendono l'importanza di coordinarsi per superare il loro conflitto e s'impegnano a uno scambio rispettoso di argomenti secondo termini generalmente accettabili. In questo senso, un conflitto gestito si presenta secondo i termini del "disaccordo ragionevole" rawlsiano (Rawls, 1993).

L'instaurazione di dinamiche cooperative tra le parti non è solo importante quale strumento per la realizzazione della giustizia negli esiti della loro interazione. Essa è importante perché realizza in se stessa un'altra dimensione della giustizia, quella che ho chiamato la giustizia nelle interazioni. La giustizia è – perlomeno da una prospettiva liberale, ampiamente intesa – una proprietà di processi di cooperazione politica e sociale i cui termini sono moralmente accettabili da tutte le parti in essi coinvolte. Una tale accettabilità non dovrebbe concernere solo le qualità degli esiti della cooperazione, ma anche le qualità delle procedure costitutive dell'interazione cooperativa stessa.

In altre parole, la giustizia è una proprietà di processi d'interazione cooperativa *durante e tramite* i quali ogni parte ottiene quanto le spetta. Ciò che spetta a ciascuna delle parti non è solo una questione relativa a quali rivendicazioni vengono soddisfatte e secondo quale proporzione – questa è solo la dimensione della giustizia negli esiti distributivi. Conta anche come le parti vengono trattate mentre interagiscono. Quest'ultima è la dimensione della giustizia nelle interazioni (Ceva 2016, 15-9).

Si noti che nulla di quanto scritto sinora giustifica la priorità assoluta di una di queste due dimensioni della giustizia sull'altra; in effetti, i diversi modi in cui la domanda di giustizia si presenta in diverse circostanze specifiche possono richiedere giudizi di priorità differenti. Ciò che mi preme sottolineare riguarda la separatezza concettuale e normativa di queste due dimensioni della giustizia e dei loro *loci* di realizzazione, gli esiti e le interazioni. Questo punto è importante per rimarcare che la realizzazione della giustizia nelle interazioni costituite dalle procedure che compongono i processi politici e sociali è una condizione necessaria ma non sufficiente per la realizzazione complessiva della giustizia in società. Ciò non vuol dire che la messa in atto di procedure giuste è una condizione necessaria ma non sufficiente per la giustizia dei loro esiti (seguendo la tesi del “proceduralismo puro” – cfr. Hampshire, 1999 e Rawls 1971, 85-6). Significa, piuttosto, che realizzare la giustizia in queste procedure è necessario per realizzare la giustizia *almeno* nel dominio delle interazioni umane.

In questo senso, l'idea di giustizia nelle interazioni non va considerata come alternativa all'idea della giustizia negli esiti. Essa non deve essere neppure vista come una sorta di “teorizzazione di ripiego” data l'impossibilità di una teorizzazione normativa cogente quanto alla giustizia negli esiti in circostanze di disaccordo morale (cfr. Waldron, 1999). Le due idee di giustizia vanno piuttosto intese come approcci distinti ma complementari alle differenti dimensioni della giustizia. Nella misura in cui la teorizzazione sulla giustizia concerne la giustificazione dei processi di cooperazione politica e sociale, un doppio test di accettabilità morale è quindi necessario con riferimento sia alle interazioni costituite dalle procedure che compongono i processi di cooperazione sia alla distribuzione dei costi e dei benefici da esse prodotti (cfr. Ceva 2016, 63-4).

Da questa caratterizzazione segue un primo importante punto di caratterizzazione formale. In un società bene ordinata – per dirlo con Rawls – le persone interagiscono in modo cooperativo secondo procedure che sono loro giustificate perché, *inter alia*, trattano coloro che vi partecipano in modo inerentemente accettabile. La presenza di conflitti altera questo schema in virtù delle dinamiche d'interazione antagoniste che prendono il posto delle dinamiche cooperative proprie di un ordine pubblico giusto. Le dinamiche di conflitto antagoniste espongono le parti a un trattamento inerentemente inaccettabile perché queste ultime sono esposte a forme di arbitraria mancanza di considerazione per le proprie rivendicazioni.

Per vedere perché questo tipo di trattamento è inerentemente inaccettabile, un secondo punto sostanziale deve essere chiarito. Il trattamento ricevuto dalle parti impegnate in dinamiche d'interazione antagoniste è inerentemente inaccettabile perché implica la negazione di un senso importante in cui le persone hanno dignità in virtù del loro stato di fonti potenziali di pretese valide. Come Joel Feinberg (1970) ha chiaramente mostrato, nel solco della filosofia kantiana, questo senso fonda l'idea stessa di persona quale portatrice di diritti. Da questa prospettiva, lo status di persona dipende dal possesso della capacità di avanzare pretese. In questo senso, la forma d'interazione di base più appropriata tra persone è una relazione di riconoscimento reciproco quali fonti potenziali di pretese valide. Ed è proprio questo tipo di relazione che viene minata nel corso di dinamiche d'interazione antagoniste.

La mancanza arbitraria di considerazione reciproca propria di queste dinamiche non può essere così considerata moralmente accettabile dalle parti quale forma d'interazione rispondente alla dignità delle persone nel senso appena presentato. In effetti, per quanto concerne la giustizia nelle interazioni, l'ordine pubblico è istituito proprio per evitare l'instaurarsi di dinamiche di questo tipo, limitando così gli esercizi arbitrari di potere individuale. È, quindi, dalla ragione d'essere propria dell'ordine pubblico che deriva un dovere di predisporre procedure capaci di avviare processi d'interazione giusti; processi d'interazione, vale a dire, nel corso dei quali le parti sono trattate in modo inerentemente accettabile in considerazione del loro status di portatrici potenziali di pretese valide sebbene contrastanti.

Le dinamiche d'interazione cooperative rispondono in modo appropriato alla dignità delle persone perché sono articolate secondo relazioni di fiducia reciproca che consistono nell'apertura alle rivendicazioni altrui e alla disponibilità a rivedere le proprie. Le parti impegnate in processi d'interazione di questo tipo condividono la capacità di vedere il loro conflitto come un problema condiviso che richiede una qualche forma di coordinamento per essere affrontato. In breve, quindi, le dinamiche antagoniste di conflitto dovrebbero essere corrette tramite l'istituzione di procedure costitutive di dinamiche d'interazione cooperative.

Ciò detto, mi resta da sottolineare la dimensione politica e istituzionale della discussione condotta sinora. Le interazioni rilevanti a questa discussione sono *pubbliche*, nel senso che avvengono tra persone nella loro capacità di partecipanti all'ordine pubblico, quale schema di cooperazione politica e sociale. Non riguardano, cioè, le molteplici relazioni non-pubbliche nella quali possiamo entrare come amici, colleghi o parenti. È in questo senso, che il *locus* di questa dimensione della giustizia sono le interazioni *politiche*; le relazioni tra persone in quanto membri della *polis*. In questo modo, è possibile individuare le forme relazionali che possono dare luogo a ingiustizie nelle interazioni (e non solo a generici torti morali). La virtù della giustizia nelle interazioni non è quindi né personale né pre-politica. Sulla scia di Rawls (1971), la considero come una virtù delle istituzioni politiche e sociali che può essere predicata delle procedure che ne compongono i processi cooperativi fondamentali.

Per questa ragione, la realizzazione della giustizia nelle interazioni richiede di stabilire un sistema politico e sociale all'interno del quale le persone sono trattate in modo inerentemente accettabile, quali fonti potenziali di pretese valide, in virtù della loro partecipazione a processi d'interazione cooperativi. Questo dovere di giustizia, generalmente valido, acquisisce urgenza in scenari post-conflitto nei quali si rende necessaria la correzione di forme d'interazione antagoniste che espongono le parti all'ingiustizia nelle interazioni.

4. INTERAZIONI GIUSTE NEI PROCESSI DI TRANSIZIONE

La linea di argomentazione che ho sviluppato sino a qui offre sostegno alla mia tesi per la quale la caratterizzazione e valutazione normativa delle procedure che compongono i processi di transizione post-conflitto non devono avvenire solo alla luce del valore strumentale di queste procedure in vista della loro capacità di produzione di certi esiti (quali, per esempio, la distribuzione di un'adeguata compensazione per i torti subiti o un ripristino di diritti violati o sospesi). Le procedure che compongono questi processi di transizione devono anche essere caratterizzate e valutate alla luce delle loro proprietà intrinseche in quanto costitutive di modi d'interazione giusti perché capaci di trattare le parti in modo conforme alla loro dignità di fonti potenziali di pretese valide.

In questo senso le interazioni costituite dalle procedure che compongono i processi di transizione post-conflitto sono il *locus* ove un'importante dimensione della giustizia viene realizzata. Dire che interazioni giuste sono costituite da queste procedure significa che tra l'attuazione delle seconde e l'istituzione delle prime non sussiste un nesso causale ma, appunto, costitutivo: prendere parte a tali procedure *significa* intraprendere tali forme d'interazione. Detto altrimenti, poiché le interazioni politiche e sociali avvengono secondo certe procedure, un'importante dimensione della giustizia in uno scenario post-conflitto è *situata* nelle procedure che compongono i processi di transizione – e non solo prodotta quale esito di questi processi.

Questa linea argomentativa ha avuto lo scopo principale di rivendicare la rilevanza filosofica generale della giustizia nelle interazioni delle transizioni post-conflitto. Tuttavia, non ho ancora detto nulla circa i *desiderata* normativi che un processo di transizione post-conflitto giusto dovrebbe soddisfare da questa prospettiva. Dedicò il resto del saggio allo svolgimento di questo compito.

In particolare, vorrei mostrare che, in linea con la caratterizzazione data delle dinamiche cooperative d'interazione, procedure giuste istituiscono forme di interazione tra le parti durante le quali queste ultime possono mutare il modo in cui guardano le une alle altre e al loro conflitto. In particolare, l'instaurazione di dinamiche d'interazione cooperative richiede e implica che le parti comprendano il loro conflitto come un problema condiviso (e non come un gioco a somma zero), che richiede una qualche forma di coordinamento per essere affrontato. In questo senso, un

processo di transizione giusto non è solo uno in grado di condurre le parti a un consenso o a un compromesso circa il soddisfacimento delle loro rispettive rivendicazioni (relative, per esempio, a una compensazione – materiale o simbolica – per i torti subiti nel corso del conflitto). Una transizione giusta è anche in grado di costituire le parti quali partner di un processo di comprensione condivisa del loro conflitto e della posizione relativa delle loro rispettive rivendicazioni.

Per elucidare questa idea, è necessario procedere da una caratterizzazione operativa dell'idea di comprensione che dovrebbe informare la formulazione di procedure giuste. A questo fine vorrei iniziare riferendomi alla teoria del discorso di Jürgen Habermas (1990, 1995, 1996). In estrema sintesi, per Habermas, un “discorso” è una forma d'interazione (che riguarda la giustificazione delle norme) capace di coordinare le azioni dei partecipanti in modo cooperativo invece che manipolatorio. Questo secondo modo d'interazione è proprio di azioni strategiche intraprese al fine di perseguire i propri interessi particolari con qualsiasi mezzo si riveli efficace. Le interazioni comunicative, invece, sono costituite da modi d'azione cooperativi intrapresi dalle parti con l'intento di perseguire la comprensione reciproca del loro contesto di scambio e la realizzazione congiunta dei propri piani di vita individuali (cfr. Habermas 1996, 285-6).

Le interazioni comunicative, che costituiscono il discorso, sono soggette alle seguenti tre condizioni: (1) che gli agenti abbiano eguali opportunità di esprimersi e siano così liberi da minacce; (2) che le pretese di validità che avanzano siano presentate e criticate tramite il solo impiego di ragioni così che la forza dell'argomento migliore sia il solo criterio di giudizio; e (3) che i risultati ottenuti discorsivamente siano raggiunti nel rispetto delle regole e sostenuti dall'evidenza (cfr. Habermas 1995, xvi). Il soddisfacimento di queste condizioni richiede che gli agenti siano disposti a considerare e comprendere le posizioni altrui (cfr. Habermas 1995, 58). Durante il discorso, gli agenti sono invitati così a una “presa di ruolo ideale” nel corso della quale essi sono chiamati a estendere la propria prospettiva individuale per mettersi nella posizione di chiunque sia interessato dall'accettazione della norma oggetto della discussione.

Questa presentazione essenziale permette di vedere come la descrizione offerta da Habermas delle interazioni proprie del discorso rispecchia la caratterizzazione offerta da Rawls (1993) delle interazioni tra persone ragionevoli. Infatti, è centrale a entrambe le caratterizzazioni l'idea che le persone impegnate in questo tipo d'interazioni agiscono in modo cooperativo secondo termini di trattamento che tutte loro possono trovare moralmente accettabili (cfr. Ceva 2016, 16-8). Alla luce dell'argomento che ho presentato sino a qui, entrambe queste caratterizzazioni possono così essere considerate come un modello di dinamiche d'interazione giuste secondo la prospettiva della giustizia nelle interazioni.

Ciò che è interessante notare a questo punto è la posizione di rilievo occupata dalla nozione di “comprensione” all'interno della teoria del discorso habermasiana. Que-

sta nozione non è meramente impiegata per caratterizzare un esito possibile di un'interazione discorsiva, ma ne costituisce il *telos*. La nozione di comprensione non rimanda a uno scenario di pieno accordo degli agenti su di una soluzione consensuale per il loro conflitto. Affinché l'azione comunicativa abbia successo, secondo Habermas (1996, 307), gli agenti devono comprendere le loro rispettive rivendicazioni sullo sfondo del loro contesto d'interazione. Si tratta di una nozione sostantiva di comprensione: l'agente x deve essere in grado di riprodurre la linea di ragionamento sottesa alle rivendicazioni di y e di intenderne la logica.

Questa caratterizzazione mostra come la nozione di comprensione habermasiana non può essere ricondotta alle nozioni di consenso e di compromesso, che sono state ampiamente al centro della teorizzazione circa il superamento dei conflitti. La nozione di consenso rimanda a una situazione di pieno accordo, unanime e sostantivo, tra diversi agenti che convergono su di una soluzione al proprio conflitto sulla base di ragioni condivise (cfr. Dryzek e Niemeyer 2006 e Rescher 1993). In situazioni di consenso, più nello specifico, le parti giungono a un accordo di sostanza circa un ordine di priorità tra le loro rivendicazioni, che devono risultare tutte soddisfatte in egual maniera. Questo implica che alcune delle parti finiranno con il rivedere le proprie rivendicazioni a seguito del confronto con quelle altrui.

La nozione di compromesso si riferisce, invece, agli esiti di processi negoziali che conducono le parti a un bilanciamento delle proprie rivendicazioni raggiunto tramite concessioni reciproche. Un simile bilanciamento implica che tutte le parti rinuncino – almeno parzialmente – al soddisfacimento delle proprie rivendicazioni al fine di trovare un accordo che sia comunque vantaggioso (più vantaggioso rispetto al disaccordo) per tutte e per ciascuna di esse (cfr. Benditt 1979, 26 e Gutmann e Thompson 2012, 12). Mentre nei casi di consenso, l'accordo si basa su ragioni condivise che tutte le parti trovano allo stesso modo convincenti, nel caso del compromesso le parti convergono su di un accordo ciascuna per le proprie ragioni (Jones e O'Flynn, 2013).

Accanto al suo interesse analitico, la precisazione di queste due nozioni permette di rilevare la priorità, logica e normativa, della nozione di comprensione rispetto alle nozioni di consenso e compromesso. La comprensione tra le parti è presupposto dei processi mirati alla realizzazione di un compromesso o di un consenso tra di esse poiché ne istituisce le condizioni cooperative di base (segnatamente il riconoscimento reciproco delle parti come partner cooperanti e non come avversari).

Questa relazione tra le nozioni di comprensione, compromesso e consenso è verificata all'interno della teoria del discorso habermasiana, ma la sua validità non credo sia limitata al modo specifico in cui Habermas connota la nozione di comprensione. Infatti, ritengo sia possibile offrire una caratterizzazione più generale e inclusiva di questa nozione. Questa caratterizzazione preserva la valenza della nozione di comprensione, ma la rende maggiormente adatta alla caratterizzazione normativa delle qualità dei processi di transizione post-conflitto.

Alla luce di quanto scritto sopra, la nozione habermasiana di comprensione è, infatti, troppo esigente per informare la formulazione delle procedure che compongono i processi di transizione post-conflitto. Nell'ambito di questi processi, la comprensione habermasiana appare immediatamente come una chimera in considerazione della condizione di estrema tensione delle relazioni tra le parti, rese difficili da condizioni di diffidenza e sfiducia reciproca, viziate da pregiudizi e stereotipi, che presumibilmente rendono impossibile il raggiungimento di una piena comprensione della sostanza delle rispettive rivendicazioni. Per questa ragione, propongo di attenuare i vincoli sostantivi che Habermas pone alla sua idea di comprensione.

Questa operazione mira a una caratterizzazione della nozione che includa almeno quelle situazioni nelle quali le parti comprendono di non comprendere né la sostanza né la logica delle loro rivendicazioni reciproche; tuttavia, esse comprendono che le altre sono impegnate a difendere queste rivendicazioni come moralmente significative rispetto alla materia del contendere (cfr. Wong 1992, 771). Il perseguimento di questo tipo di comprensione non presuppone la capacità, né la disposizione delle parti a raggiungere una "fusione" delle loro prospettive. Questa idea di comprensione caratterizza, piuttosto, un processo articolato secondo procedure che mettono le parti in condizioni di ripensare il modo in cui guardano le une alle altre e al loro conflitto.

Questo ripensamento consente e richiede una revisione delle dinamiche d'interazione tra le parti in linea con il riconoscimento reciproco quali parti nella stessa causa, quali portatrici di rivendicazioni con le quali le altre devono fare i conti. In altre parole, processi così formulati sono essenziali affinché le parti vedano che il loro conflitto implica la messa in gioco di qualcosa di moralmente rilevante per tutte e ciascuna di loro. Questo aspetto è cruciale per assicurare che i processi di transizione post-conflitto mettano le parti in condizione di riconoscersi reciprocamente come fonti potenziali di pretese valide, come dotate cioè di dignità. Si tratta, quindi, di un aspetto centrale alla realizzazione della giustizia nelle interazioni dei processi di transizione post-conflitto.

Vediamo questo aspetto più da vicino. Ho anticipato che il perseguimento del tipo di comprensione appena delineato è essenziale affinché le parti vedano che il loro conflitto implica la messa in gioco di qualcosa di moralmente rilevante per tutte e ciascuno di loro. Che le parti vengano messe in grado di vedere questo è, a sua volta, cruciale affinché esse concepiscano il loro conflitto come un problema condiviso, che richiede una qualche forma di coordinamento per essere affrontato. Sulla scia di William Rehg, si può dire che le parti comprendono il loro conflitto come un problema condiviso quando "ciascun partecipante coopera verso una descrizione congiunta che include le prospettive di tutti gli altri" (Rehg 1999, 239, traduzione mia). Affrontare un conflitto come un problema condiviso si contrappone all'affrontarlo come "un mio problema"; il primo approccio denota una dinamica d'interazione cooperativa tra le parti, il secondo rivela un approccio chiaramente an-

tagonista (cfr. Rehg 1999, 284). Perciò la comprensione di un conflitto come un problema condiviso può avvenire solo nel corso di dinamiche d'interazione cooperative; l'istituzione di queste dinamiche è l'essenza dell'azione comunicativa habermasiana, delle relazioni rawlsiane tra persone ragionevoli e della mia idea di giustizia nelle interazioni (cfr. Ceva 2016, 146).

In questo senso, in sintesi, credo sia essenziale alla giustizia che i processi di transizione post-conflitto siano composti da procedure d'interazione cooperativa costruite in modo da mettere le parti nella condizione di comprendere il loro conflitto quale problema condiviso. Processi così caratterizzati non hanno solo valore strumentale nella misura in cui promettono di condurre al superamento del conflitto e all'instaurazione di un nuovo assetto socio-politico giusto e stabile. Questo tipo di processo ha valore in sé nella misura in cui costituisce una forma d'interazione giusta tra le parti; un'interazione nel corso della quale le parti sono trattate in modo conforme alla loro dignità di fonti potenziali di pretese valide.

Rivendicando la centralità di questa nozione di comprensione per la caratterizzazione delle procedure che compongono i processi di transizione post-conflitto non intendo suggerire né implicare che tutti i conflitti sono sempre e invariabilmente affetti da incomprensioni (cfr. Mason, 1993), fomentate da pregiudizi o stereotipi. Certo, è presumibile che tra le determinanti dell'intrattabilità di un conflitto vi siano pregiudizi negativi, che impediscono alle parti di intraprendere un confronto fruttuoso in merito alle loro rivendicazioni. Tuttavia, affinché i processi di transizione post-conflitto siano giusti – secondo la prospettiva della giustizia nelle interazioni – non è necessario che eventuali pregiudizi vengano rimossi o corretti. È, invece, sia necessario sia sufficiente che tali processi siano strutturati in modo tale da scoraggiare le parti a guardare alle rivendicazioni altrui solo sulla base dei loro eventuali pregiudizi. Per essere conformi alla nozione di comprensione reciproca che utilizzo, questi processi dovrebbero, in un senso minimale, mettere le parti in condizioni di guardare e valutare le rivendicazioni altrui sulla base di evidenze ed esperienze dirette e non stereotipi o generalizzazioni.

Un'altra qualificazione importante è la seguente. Certamente, si potrebbe obiettare, il perseguimento del tipo di comprensione che ho delineato è esposto ai limiti prevedibili e alle disparità cognitive tra le persone impegnate nei processi rilevanti. Di questi limiti si dovrà, quindi, tenere conto nel corso dell'elaborazione di procedure di transizione specifiche. Tuttavia, va rimarcato che – affinché la giustizia nelle interazioni sia realizzata – ciò che conta non è l'esito raggiunto per mezzo dell'attuazione delle specifiche procedure che costituiscono interazioni giuste. Ciò che conta sono le dinamiche d'interazione stesse. Detto altrimenti, ciò che conta (da questa prospettiva) non è quale tipo di comprensione viene raggiunta dalle parti per mezzo della loro interazione cooperativa. L'importante è che le parti interagiscano con l'orientamento alla comprensione del loro conflitto come problema condiviso. Di nuovo, l'attenzione non va al risultato finale al quale certe procedure sono in grado di condurre. Ci si concentra, invece, sul modo in cui le parti sono trattate du-

rante la loro interazione proceduralmente regolata. Perché questa interazione sia giusta, come si è visto, le parti devono essere messe in condizione di interagire trattandosi in modo conforme al loro status di fonti potenziali di pretese valide. Sebbene le differenti abilità cognitive delle parti possano ostacolare questo processo, esse non sono certamente a esso fatali.

5. LA GIUSTIZIA NELLE INTERAZIONI DELLE TRANSIZIONI POST-CONFLITTO: UN'ILLUSTRAZIONE

Completata la caratterizzazione teorica dei processi di transizione post-conflitto dalla prospettiva della giustizia nelle interazioni, vorrei spendere qualche parola per offrire, in conclusione, un'illustrazione pratica di tali processi. A questo fine illustrativo, si considerino le pratiche di “dialogo strutturato” (*sustained dialogue*). Queste pratiche si presentano come processi intesi a trasformare le relazioni conflittuali, disfunzionali o distruttive tra le parti in conflitto. Harold H. Saunders (2009) ha articolato lo standard di questo tipo di processi secondo cinque tappe.

La prima tappa richiede che le parti decidano (entrambe o almeno una di esse) di intraprendere una qualche forma di confronto. Spesso, a questo stadio, è una parte terza (per esempio, un facilitatore) che crea lo spazio per il confronto.

La seconda tappa consiste nell'intraprendere uno scambio mirato principalmente a trovare una descrizione condivisa del conflitto. Alle parti non viene richiesto né di negoziare né di lavorare a una soluzione consensuale del loro conflitto. La procedura prevede solo che le parti presentino le proprie rivendicazioni; il moderatore gioca qui un ruolo importante perché ha il compito di delineare una mappatura iniziale delle varie rivendicazioni cercando di comprendere le dinamiche relazionali che emergono durante l'interazione controllata tra le parti.

È durante la terza fase che le rivendicazioni e le dinamiche d'interazione a esse correlate vengono analizzate nella sostanza. Significativamente, le procedure non richiedono alle parti di delineare modi possibili di soddisfare le loro rivendicazioni; il processo è disegnato in modo da far sì che le parti si concentrino sulla qualità delle loro relazioni confrontandosi sui modi possibili e i passi necessari per modificarle alla luce della descrizione congiunta dei problemi individuati nel corso della fase precedente.

La formulazione di tale piano congiunto e delle sue tappe costitutive è oggetto della quarta fase; la quinta prevede la decisione circa i modi di realizzazione del piano e l'individuazione dei soggetti che lo possono mettere in atto (es. mediatori – cfr. Saunders 2003, 86-7). Affinché il processo d'instaurazione di dinamiche cooperative d'interazione non sia limitato alle parti incluse in questa procedura, è cruciale il coinvolgimento delle istituzioni (a qualsiasi stadio di sviluppo) e ONG locali. Questo richiede che, nonostante le prime fasi possano svolgersi a porte chiuse o addirittura

tura in segreto, la quarta e soprattutto la quinta fase assicurino la pubblicità del processo. La riservatezza delle prime fasi è funzionale a far sì che le parti intervengano senza timore di “perdere la faccia” rispetto alle loro comunità di riferimento. Tuttavia per mantenere le promesse di costituzione di dinamiche cooperative, è cruciale che a tempo debito avvenga un’apertura al pubblico.

È interessante notare come l’intero processo ruota attorno alla qualità dei termini d’interazione tra le parti, come oggetto proprio d’indagine e intervento (e non come mero strumento finalizzato, per esempio, alla negoziazione delle rivendicazioni in conflitto – cfr. Saunders 2011, 24). In particolare, il primo stadio si presenta come “un confronto sui termini di confronto”, teso a familiarizzare le parti le une alle altre quali interlocutrici invece che antagoniste. Poiché in questa fase non viene discusso nulla di sostanziale, le procedure consentono alle parti di concentrarsi solo sulla qualità delle loro relazioni e sulle loro disposizioni reciproche. L’orientamento alla comprensione è cruciale per determinare l’approccio alle questioni di sostanza affrontate nella fasi immediatamente successive (2 e 3 – cfr. Saunders 2011, 91-2). Lungo tutto il processo, un ruolo prominente è svolto dal moderatore, che può contribuire all’instaurarsi di dinamiche cooperative incoraggiando le parti (per esempio sottolineando l’importanza dei risultati raggiunti – cfr. Saunders 2011, 120-8).

Ovviamente si tratta di un processo di lungo periodo che è probabile accusi rallentamenti, accelerazioni o regressioni più o meno improvvise. La lunghezza del periodo d’interazione sulla base di queste procedure è però un aspetto positivo poiché consente alle parti di fare pratica di un nuovo modo d’interagire le une con le altre, ponendo così le condizioni per cui esse fissino un riferimento che sia d’esempio e possa stabilire interazioni giuste anche all’esterno del processo nella società allargata.

Va rimarcato come non è necessario presupporre che le parti che entrano questo tipo di processo siano già motivate a collaborare; se così fosse, tutto il processo sarebbe di difficile attuazione nei contesti post-conflitto che stiamo considerando. È il processo stesso a ingenerare una volontà di cambiamento nelle parti mostrando loro che un modo d’interazione cooperativo è possibile (cfr. Saunders 2011, 129). In questo senso, processi di questo tipo sono molto meno esigenti rispetto a processi di negoziazione o mediazione tra le parti, nel corso dei quali si presuppone che le parti si impegnino a fare seguito agli esiti del processo per quanto essi possano essere contrari al soddisfacimento delle loro rivendicazioni (cfr. Saunders 2011, 24).

Questa presentazione dei processi di dialogo strutturato non è solo un’elaborazione formale per illustrare in pratica come può essere realizzata la giustizia nelle interazioni dei processi di transizione post-conflitto. La formulazione di Saunders deriva, in effetti, dalla sua esperienza quale membro della Dartmouth Conference Regional Conflicts Task Force attiva in Tajikistan dal 1993 al 1994 durante il processo di transizione all’indomani della guerra civile del 1991 dopo la dichiarazione d’indipendenza dell’ex repubblica sovietica. I partecipanti (rappresentanti delle di-

verse comunità locali) sono stati guidati da una condizione nella quale comunicavano a difficoltà alla decisione di intraprendere un negoziato di pace formale – con un mediatore delle Nazioni Unite – che ha condotto, a sua volta, a una strategia di pacificazione articolata secondo fora di deliberazione e gruppi di lavoro chiamati a sviluppare proposte congiunte in materia di lotta alla povertà, istruzione, integrazione e salute (cfr. Saunders 2003, 89).

Al di là degli esiti concreti raggiunti, il riferimento a questo processo concreto dà un senso tangibile della fruttuosità di processi di transizione post-conflitto che seguono i *desiderata* normativi qui presentati. Certamente, si tratta solo di un'illustrazione esemplificativa che non vuole offrire un modello a taglia unica per tutti i tipi di processi di transizione possibili. Il disegno di questi processi richiede senz'altro un buon grado di adattamento contestuale alla natura specifica dei conflitti considerati, al contenuto determinato delle diverse rivendicazioni in gioco e alla posizione relativa delle parti.

Quanto ho sostenuto in questo saggio mira, più generalmente, a mettere in luce l'importanza di un simile processo quale capace di realizzare in se stesso una dimensione fondamentale (sebbene certamente non esclusiva) della giustizia in condizioni di transizione post-conflitto. Certamente la realizzazione di questa dimensione della giustizia nelle interazioni dovrà essere bilanciata rispetto a quella di altre dimensioni che la giustizia assume (es. distributiva) affinché una transizione post-conflitto possa essere considerata pienamente giustificata. Tuttavia, spero di essere riuscita a mostrare un senso rilevante in cui processi di transizione articolati secondo procedure inerentemente giuste possono essere considerati giusti in se stessi nella misura in cui sono costitutivi di interazioni giuste tra le parti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Amighetti, S., Nuti, A. (2015), «Towards a Shared Redress: Achieving Historical Justice Through Democratic Deliberation», *Journal of Political Philosophy*, 23, 4, pp. 385-405.
- Bass, G. (2002), *Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals*, Princeton, Princeton University Press.
- Benditt, T.M. (1979), «Compromising Interests and Principles», in J. R. Pennock, J. W. Chapman (a cura di), *Compromise in Ethics, Law and Politics*, vol. 21 di *Nomos*, New York, New York University Press.
- Boraine, A., Levy, J., Scheffer, R. (a cura di) (1994), *Dealing with the Past: Truth and Reconciliation in South Africa*, Cape Town, IDASA.
- Butt, D. (2009), *Rectifying International Injustice*, Oxford, Oxford University Press.
- Ceva, E. (2016), *Interactive Justice*, New York, Routledge.
- Deutsch, M. (2000), «Cooperation and Competition», in M. Deutsch, P. Coleman (a cura di), *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*, San Francisco, Jossey-Bass.
- Dryzek, J., Niemeyer, S. (2006), «Reconciling Pluralism and Consensus as Political Ideals», *American Journal of Political Science*, 50, pp. 634-49.
- Eisikovits, N. (2013), «Peace Versus Justice in Transitional Settings», in C. Corradetti (a cura di), *Philosophy of Transitional Justice*, Bologna, Il Mulino.
- Eisikovits, N. (2014), «Transitional Justice», in E. N. Zalta (a cura di), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/justice-transitional/>>.
- Feinberg, J. (1970), «The Nature and Value of Rights», *Journal of Value Inquiry*, 4, pp. 243-57.
- Freeman, M. (2010), *Necessary Evils: Amnesties and the Search for Justice*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Gutmann, A., Thompson, D. (2012), *The Spirit of Compromise*, Princeton, Princeton University Press.
- Habermas, J. (1990), *Moral Consciousness and Communicative Action*, Cambridge, Polity Press.
- (1995), *Justification and Application*, Cambridge, Polity Press.
- (1996), *The Theory of Communicative Action*, Vol. 1, Cambridge, Polity Press.
- Hampshire, S. (1999), *Justice is Conflict*, London, Duckworth.
- Jones P., O'Flynn, I. (2013), «Can a Compromise Be Fair?», *Politics, Philosophy & Economics*, 12, pp. 115-35.
- Maiese, M. (2003), «Types of Justice», in G. Burgess, H. Burgess, *Beyond Intractability*, University of Colorado – Boulder, Conflict Information Consortium, URL = <<http://www.beyondintractability.org/essay/types-of-justice>>
- Mason, A. (1993), *Explaining Political Disagreement*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mihai, M. (2010), «Transitional Justice and the Quest for Democracy: A Contribution to a Political Theory of Democratic Transformations», *Ratio Juris*, 23, 2, pp. 183-204.
- Murphy, C. (2017), *The Conceptual Foundations of Transitional Justice*, Cambridge,

- Cambridge University Press.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., Miall, H. (2005), *Contemporary Conflict Resolution*, Cambridge, Polity Press.
- Rawls, J. (1971), *A Theory of Justice*, Oxford, Oxford University Press.
- (1993), *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press.
- Rehg, W. (1999), «Intractable Conflicts and Moral Objectivity: A Dialogical, Problem-Based Approach», *Inquiry*, 42, pp. 229–57.
- Rescher, N. (1993), *Pluralism. Against the Demand for Consensus*, Oxford, Oxford University Press.
- Rotberg, R. I., Thompson D. (a cura di) (2000), *Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions*, Princeton, Princeton University.
- Saunders, H. H. (2003), «Sustained Dialogue in Managing Intractable Conflict», *Negotiation Journal*, 19, pp. 85–95.
- (2009), «Dialogue as a Process for Transforming Relationships», in J. Bercovitch, Kremenyuk, V., Zartman, W. (a cura di), *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, London, Sage.
- (2011), *Sustained Dialogue in Conflicts. Transformation and Change*, New York, Palgrave MacMillan.
- Shklar, J. (1990), *The Faces of Injustice*, New Haven: Yale University Press.
- Thompson, J. (2002), *Taking Responsibility for the Past: Reparation and Historical Injustice*, Cambridge, Polity Press.
- Waldron, J. (1999), *Law and Disagreement*, Oxford, Oxford University Press.
- Walzer, M. (1973), «Political Action: The Problem of Dirty Hands», *Philosophy and Public Affairs*, 2, 2, pp. 160–80.
- Wong, D. B. (1992), «Coping with Moral Conflict and Ambiguity», *Ethics*, 102, pp. 763–84.